



Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

RG n. 2- 1 / 2020 ;

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa MAURA MANCINI	Presidente
Dott.ssa SILVIA ROSSI	Giudice relatore
Dott. LORENZO MARIA LICO	Giudice

nel procedimento di reclamo R.G. n. 2-1/2020;

**Premesso che:**

con istanza depositata in data 24.09.2020 la società [REDACTED]  
[REDACTED] – società agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.. - ha proposto un accordo con i  
creditori per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 10 e ss. l. n. 3/2012;

con decreto del 5.10.2020 il Giudice Delegato ha dichiarato inammissibile l’istanza per difetto del “*requisito soggettivo per l’accesso all’accordo di composizione della crisi ex art. 10 l. n. 3/12, a norma dell’art. 7 co. 2 lett. a) L 3/12, che dispone che la proposta non è ammissibile quando il debitore è soggetto a procedura concorsuale diversa da quella disciplinata dalla normativa sul sovraindebitamento: infatti l’impresa agricola ricorrente, seppure non assoggettabile a fallimento, è soggetta alla disciplina dell’accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dall’art. 182 bis LF*”;

con reclamo ex art. 10 co. 6 l n. 3/12 depositato in data 13.10.2020 la società ha chiesto la riforma del provvedimento impugnato evidenziando la facoltà riconosciuta all’imprenditore

2

agricolo indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa di accedere all'accordo di composizione, come espressamente previsto dall'art. 7 co. 2-bis l. n. 3/12;

#### OSSERVA

Il reclamo deve essere accolto in punto di sussistenza in capo a [REDACTED] del requisito soggettivo di accesso alla procedura.

Invero, pur nella non immediata lineare lettura delle norme che regolano la materia del sovraindebitamento, il Collegio ritiene corretta la sussumibilità del caso di specie nella previsione di cui all'art. 7 co. 2-bis l. n. 3/12 come operata dalla difesa del reclamante.

La norma testé citata, infatti, consente all'imprenditore agricolo che si trovi in stato di sovraindebitamento di proporre un accordo di composizione della crisi in presenza dei seguenti requisiti; i) non aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti a procedimenti di sovraindebitamento; ii) non aver visto annullato, risolto o revocato per cause a sé imputabili il piano del consumatore o l'accordo di composizione della crisi precedentemente proposti; iii) aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

L'art. 7 co. 2-bis l. n. 3/12, articolo specificamente riferito all'imprenditore agricolo non menziona infatti fra i requisiti di ammissibilità alla procedura la lettera a) dell'art. 7 co. 2 della medesima legge, ovverossia l'essere soggetto alle procedure concorsuali cd. maggiori. Ciò consente di ritenere irrilevante, ai fini della ammissibilità dell'imprenditore agricolo alle procedure cd. minori, la possibilità per lo stesso di fare accesso all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis lf, facoltà estesa all'imprenditore agricolo dall'art. 23 co. 43 del DL 98/2011.

Il dato dell'alternatività delle due procedure (quella maggiore e quella minore) per l'imprenditore agricolo trova conferma anche nella relazione parlamentare di accompagnamento all'art. 18 del DL 179/2012, intervenuto sulla legge n. 3/12 introducendo il co. 2-bis dell'art. 7 qui preso in esame.

In tale documento si legge, infatti, che *“con il nuovo comma 2 bis dell'art. 7 della legge è introdotta una deroga per l'imprenditore agricolo che - nonostante la fallibilità - potrà ugualmente accedere anche alla composizione delle crisi da sovraindebitamento”*. E ancora *“Il decreto legge consente dunque all'imprenditore agricolo- che già può accedere alle procedure di fallimento, nonché all'accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis*

della legge fallimentare) e alla transazione fiscale (*ex art. 182 ter della legge fallimentare*) – di utilizzare anche la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

In disparte le imprecisioni lessicali utilizzate dal legislatore è chiaro che con il correttivo *de quo* il legislatore abbia espressamente voluto consentire all'imprenditore agricolo di far accesso anche alle procedure cd. minori; ciò, si ripete, indipendentemente dalla sussistenza delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 lf.

Il *favor* che permea la disciplina dell'imprenditore agricolo in tutto il settore della crisi di impresa, dunque, si estende anche all'accesso alle procedure minori, indubbiamente più celeri e semplificate rispetto a quelle cd. maggiori (come, del resto, riconosciuto dallo stesso reclamante nel dichiarare l'impossibilità pratica di conseguire un accordo *ex art. 182-bis lf* per mancanza di provvista per i creditori estranei all'accordo).

Il Collegio è ben consapevole che consentire l'accesso da parte dell'imprenditore agricolo alle procedure di sovraindebitamento vuol dire, nei fatti, abrogare l'art. 23 co. 43 del DL 98/2011 (norma che sarà effettivamente abrogata dall'art. 374 del Codice della Crisi di Impresa); tuttavia, tale risultato – allo stato – è solo la conseguenza di una scelta legislativa il cui merito non può essere sindacato in questa sede.

Del resto, anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 245/2019 – seppur incidentalmente – ha riconosciuto la cumulatività in capo all'imprenditore agricolo dello strumento negoziale di risoluzione della crisi *ex art. 182-bis lf* con quello di cui all'art. 10 l. n. 3/12. Al paragrafo 13.2 della pronuncia, infatti, la Consulta, dopo aver dato atto della facoltà di accesso per l'imprenditore agricolo agli accordi di cui all'art. 182-bis lf, afferma come “*al contempo gli stessi soggetti possono attivare anche l'accordo di composizione della crisi oggetto della odierna censura (art. 7 comma 2 bis della legge n. 3 del 2012)*”.

Preme, ancora una volta, al Collegio evidenziare come la scelta legislativa sia neutrale rispetto alla dimensione dell'impresa agricola la cui modalità di regolazione della crisi prescinde da parametri quantitativi; in altri termini, l'accesso alle procedure da sovraindebitamento è consentito all'imprenditore agricolo per la qualità da esso rivestito e non per la dimensione di “piccolo imprenditore”.

Il reclamo, quindi, merita accoglimento sul punto.

Ciò determina il dovere per il Collegio di valutare il contenuto dell'accordo ai fini dell'ammissione dell'istante alla procedura in esame.

Sotto tale profilo la domanda di [REDACTED] necessita delle modifiche di seguito indicate.

La proposta di accordo è così regolata:

- L'attivo della procedura è dato da: i) ricavato della vendita dell'azienda (componente mobiliare e immobiliare) per euro 750.000,00 come da proposta irrevocabile d'acquisto agli atti; ii) euro 17.000,00 pari a n. 17 mensilità del canone che l'affittuaria deve corrispondere alla reclamante e che, allo stato, non sono state ancora assegnate alla creditrice procedente nell'ambito del procedimento esecutivo mobiliare in corso; iii) euro 9.000,00 pari a n. 6 mensilità del canone dovuto da dall'affittuaria Soc. Agr. Gazzoni s.r.l.s .
- La ripartizione dell'attivo è così strutturata:
  - i) Prededuzioni Generali Immobiliari per euro 31.241,98: pagamento integrale entro 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa dell'accordo;
  - ii) Prededuzioni Generali Mobiliari per euro 9.672,08: pagamento integrale entro 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa dell'accordo;
  - iii) Creditori Privilegiati Immobiliari ex artt. 2770 e 2775 c.c. per euro 25.927,37: pagamento integrale entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;
  - iv) Creditore ipotecario Nepal: pagamento al 75, 37% entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;
  - v) Creditori ipotecari declassati: pagamento al 3,416% entro 120 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;
  - vi) Creditori privilegiati mobiliari per euro 47.698,09: pagamento integrale entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;
  - vii) Creditori chirografari: pagamento al 3,416% entro 120 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa.

Le classi ammesse al voto sono quelle qui indicate come sub v) e sub vii).

Il Collegio rileva come la classe qui indicata come sub v) (che corrisponde alla classe 3 della proposta in atti) non possa dirsi omogenea in quanto comprensiva sia del credito vantato dall'ipotecario di primo grado incapiente (ma parzialmente soddisfatto) sia degli ipotecari incapienti *ab origine* (ed in specie non solo la stessa GUBER BANCA per crediti diversi da

quello parzialmente soddisfatto ma anche ICREEA BANCAIMPRESA). E' evidente, dunque, come il voto della classe sia "inquinato" dalla presenza dell'ipotecario di primo grado che per la percentuale del 75,37% del saldo di cui al mutuo di scopo n. rep. 122.318 trova soddisfacimento dal ricavato della vendita dell'immobile.

Si rende, pertanto, necessario modificare la proposta individuando un'apposita classe di voto per la parte del finanziamento di GUBER BANCA che trova capienza nel ricavato della vendita di primo grado.

Il Collegio, tuttavia, ritiene che tale modifica riguardi le sole modalità di computo dei voti e non alteri la struttura della proposta come formulata dal reclamante, per il resto conforme ai requisiti di cui agli artt. 8 e 9 della l. n. 3/12.

E' evidente come, nel caso di specie, dunque, si renda opportuno anticipare la tutela cautelare della sospensione del procedimento esecutivo (come da istanza presentata dalla società istante) al fine di non vanificare la fattibilità della proposta adeguatamente integrata come da richiesta del Collegio, proposta che - alla luce della proposta irrevocabile di acquisto agli atti per complessivi euro 750.000,00 - si appalesa più vantaggiosa per il ceto creditorio rispetto all'esecuzione individuale (che allo stato presenta un prezzo base d'asta per euro 444.750,00).

In caso di integrazione della proposta nel senso indicato dal Tribunale e, dunque, in sede di ammissione alla procedura di accordo ex art. 10 l. n. 3/12, si provvederà alla conferma della predetta sospensione.

p.q.m.

1. **ACCOGLIE** il reclamo in punto di ammissibilità soggettiva alla procedura ex art. 10 l. n. 3/12;
  2. **DISPONE** la sospensione delle procedura esecutive in corso sino al decreto di ammissione alla procedura ex art. 10 l. n. 3/12;
  3. **INVITA** il reclamante ad apportare alla proposta le modifiche come sopra indicate nel termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento.
- Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 15.12.2020


Il Giudice relatore

Dott.ssa Silvia Rossi



Il Presidente

Dott.ssa Maura Mancini



16 DIC 2020

